



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria generale**

Decreto di affidamento del servizio di Medico competente a favore dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Approvazione dello schema di contratto e contestuale impegno somme per gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria da svolgere sul territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Decreto di impegno somme: **€30.000,00**

(€12.000,00-CAP.U01101.0210; €18.000,00-CAP. U02011.1710). CIG **ZED3731AAC**.

**IL DIRIGENTE**

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 22 dicembre 2021 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 22 dicembre 2021 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Visto il D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto – Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari";

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., la L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e la L.R. 23 novembre 2015, n. 25;

Visto l'art. 2 comma 1 della L.R. 22 luglio 2002, n. 2 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2016, n. 7;

Visto l'art.15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della Legge n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Vista la L.P. 2/2016 e la L.P. 23/1990 e ss.mm.;

Visto l'art. 3 comma 01 della L.P. 2/2020;

Visto l'art.1 del D.L. 76/2020;

Visto l'art.51 comma 1 punto 2.1 del D.L. 77/2021;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 26 maggio 2021 concernente la "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti e ai Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici";

Considerato il protrarsi delle complessità determinate dalla pandemia, e la chiara necessità che le funzioni del medico competente siano svolte allo stato dell'arte e con l'immediatezza degli aggiornamenti utili, oltre che con il pieno trasferimento delle conoscenze tecniche e scientifiche relative al contenimento del contagio;

Considerato che le opportune misure di prevenzione, attuali e future, sono ancora determinate per competenza e per materia dagli Enti del S.S.N., ovvero dai Servizi Sanitari Provinciali di riferimento nel caso della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Considerato che lo svolgimento della funzione di medico competente, qualora assunta da uno degli Enti del Servizio Sanitario Provinciale, avrebbe l'indubbio vantaggio di realizzare al meglio il trasferimento di tali conoscenze tecniche e scientifiche, consentendo al Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione una miglior reattività rispetto all'andamento della pandemia e un accesso diretto alla conoscenza delle misure di prevenzione da adottare;

Considerata l'opportunità di indirizzare il servizio del medico competente ispirandolo alla maggior tutela della salute a favore dei dipendenti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla miglior salubrità delle sedi dell'ente, e che l'attuale normativa di emergenza consente gli affidamenti diretti nei limiti di cui ai precedenti richiami normativi;

Considerata la possibilità di addivenire ad un accordo funzionale inter-enti per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni del medico competente, come previsto dall'art.15 della Legge n.241/1990;

Considerato che nel corpo normativo della Provincia Autonoma di Trento tale possibilità è esplicitamente contemplata dall'art.75 della Legge Provinciale n.7/1997, per il quale: “..La sorveglianza sanitaria disciplinata dal titolo I, capo III, sezione V, del decreto legislativo n. 81 del 2008 è svolta dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, salvo che non sia affidata, sulla base di un'apposita convenzione, a un altro soggetto abilitato.”.

Considerato che nel corso della precedente convenzione (01/08/2021-31/07/22), il designato medico competente ha anche avviato un'importante quanto indispensabile opera di riordino e archiviazione delle cartelle sanitarie, dei dipendenti sottoposti a visita e/o sorveglianza, la cui previsione di completamento è “fine 2022” come preconizzata da nota assunta al protocollo RATAA – 15475 del 22/06/2022-A ;

Ritenuta comunque inopportuna l'interruzione dell'opera di riordino e archiviazione in corso d'opera, con vanificazione dei progressi sin qui compiuti, a vantaggio dei dipendenti e delle sedi della Regione localizzate sul territorio delle due province autonome, uffici giudiziari compresi;

Considerate le capacità organizzative dell'Azienda Sanitaria interpellata, nonché la capacità di elaborazione di corrette strategie di contenimento della pandemia, oltre che di mantenimento della sorveglianza sanitaria, come anche l'attesa collaborazione con i designati R.S.P.P.;

Considerata la disponibilità a sostenere il servizio di medico competente, come dichiarato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con nota protocollo RATAA – 16060 del 30/06/2022-A;

Assunta la stesura congiunta della “Convenzione per prestazioni di Medico competente”, della quale si riconosce l'interesse alla sottoscrizione e l'idoneità al soddisfacimento delle esigenze precedentemente richiamate;

Considerato che per il precedente affido, di cui al Decreto n.917/2021, è stata impegnata la somma di €35.000,00, e ritenuta realistica una previsione di spesa di €30.000,00 per il periodo 01/08/2022 al 31/07/2023, quale corrispettivo annuo per il medesimo servizio, da effettuarsi sul territorio di entrambe le province autonome;

Accertata la disponibilità dei fondi sui capitoli cap. U01101.0210, cap. U2011.1710, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 2022, 2023, e accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e s.m.;

d e c r e t a

- di affidare il servizio di Medico competente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Via Degasperi 79, 38123 Trento, C.F. 01429410226, da svolgere a tutela dei dipendenti e delle sedi della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, dei Giudici di Pace e degli Uffici Giudiziari, per il periodo dal 01/08/2022 al 31/07/2023;
- di approvare l'allegato schema di convenzione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, prevedendone la successiva sottoscrizione;
- di impegnare la somma di € **30.000,00**- Iva inclusa, a favore dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Via Degasperi 79, 38123 Trento, C.F. 01429410226, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m., imputando la predetta spesa, in considerazione dell'esigibilità della stessa, come segue:

Importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	capitolo	codice V livello
€ 5.000,00	01	10	1	03	2022	U01101.0210	U.1.03.02.18.001
€ 7.500,00	02	01	1	03	2022	U02011.1710	U.1.03.02.18.001

Importo	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	capitolo	codice V livello
€ 7.000,00	01	10	1	03	2023	U01101.0210	U.1.03.02.18.001
€ 10.500,00	02	01	1	03	2023	U02011.1710	U.1.03.02.18.001

Totale €30.000,00 - Iva compresa –

- di perfezionare la sottoscrizione a mezzo di firma digitale,
  - di provvedere alle relative liquidazioni, secondo le previsioni della convenzione, con successivi atti, a prestazioni avvenute ed a presentazione di regolari fatture con previsione degli eventuali rimborsi,
  - di provvedere alla liquidazione degli oneri fiscali presenti in fattura, secondo quanto previsto dall'art.9 comma 2 della L.P. n.23/1990.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione, ai sensi dell'art. 7 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e s.m..

DE

IL SEGRETARIO GENERALE

Michael Mayr

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

Imposta di bollo pari ad euro 48,00 assolta in

modo virtuale. Autorizzazione n. 24900/96 del

03.06.1996

## **CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI MEDICO COMPETENTE**

### **TRA**

l'AZIENDA SANITARIA PER I SERVIZI SANITARI (di seguito denominata "Azienda") con sede

legale in Trento, via Degasperi 79, C.F. e P.IVA 01429410226, rappresentata dal dott. Antonio Ferro,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene ed agisce in rappresentanza

della stessa nella sua qualità di Direttore Generale

### **E**

la REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE (di seguito denominata "Regione"), con

sede in Trento, via Gazzoletti 2, P. IVA 80003690221, rappresentata dal dott. Michael Mayr,

domiciliato per la carica presso la sede della Regione, il quale interviene ed agisce in rappresenta

della stessa nella sua qualità di Segretario Generale

Visti:

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm. ed ii. che

prevede *"la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli*

*utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra*

*azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione..."*;

- l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 recante l'Atto di indirizzo e coordinamento concernente

l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN, che

prevede la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;

- l'art. 104, comma 2, lett. b) del C.C.P.L. di data 20.05.2002. della Dirigenza medica e

veterinaria, non modificato dal C.C.P.L. 25.09.2006, che prevede l'espletamento di attività di

consulenza presso *"istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di*

lucro”;

- l’art. 103, comma 3, lett. c) del C.C.P.L. di data 20.05.2002. della Dirigenza medica e veterinaria, non modificato dal C.C.P.L. 25.09.2006, che prevede la partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli e svolta individualmente o in equipe, previa convenzione;

- la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 244 di data 08.02.2008 recante Direttive provinciali in materia di attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario;

- gli artt. 11 e 12 dell’Atto aziendale in materia di libera professione intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 651 di data 10.12.2019, che disciplinano rispettivamente “Attività aziendale a pagamento” e “Altre attività professionali a pagamento: le convenzioni”;

- il D. Lgs. 08.04.2003 n. 66 e ss.mm. che definisce vincoli in materia di orario di lavoro e durata dei riposi;

#### **PREMESSO**

- che il D. Lgs., n. 81/2008 e ss.mm., prescrive misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività, privati o pubblici e per tutte le tipologie di rischio;

- che l’art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. prevede la nomina del medico competente da parte del datore di lavoro per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto;

- che con nota prot. n. 113813 di data 20.06.2022 la Regione ha chiesto il rinnovo della convenzione per l’affidamento all’Azienda delle prestazioni di medico competente nei confronti dei propri dipendenti presso le sedi di Trento e Bolzano, degli uffici giudiziari e dei Giudici di Pace;

- che è stata accertata la disponibilità del dott. Tullio Copat, dirigente medico della Struttura Medico Competente dell’Azienda;

- che la suddetta attività è compatibile con quanto previsto all’art. 15 quinquies del decreto

legislativo 30.12.1992, n. 502 ss.mm. ed ii.;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 – Oggetto**

Il dirigente medico della Struttura Medico Competente indicato in premessa assumerà il ruolo di medico competente in favore della Regione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss..

Il dirigente medico assolverà alle sue funzioni in una organizzazione caratterizzata dalla pluralità di Datori di Lavoro, determinata dalla molteplicità di sedi sul territorio regionale, in raccordo con gli R.S.P.P..

I Datori di Lavoro, le sedi, i nominativi degli R.S.P.P., sono comunicati e aggiornati dalla Regione in concomitanza e successivamente alla stipula della Convenzione.

Il medico competente svolge le attività dettagliatamente descritte dall'articolo 25 del decreto legislativo 81/2008 e di seguito riportate:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con

salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della

sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, è custodita presso il luogo di custodia

concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679,

e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di

rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.

Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci

anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono

sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi

ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali

agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza;

g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del

D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008, al

datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti

dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e

fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela

della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in

base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere

comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data in vigore del decreto citato.

### **Articolo 2 – Struttura Medico Competente**

L'attività di cui all'art. 1, avente carattere occasionale, sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno, della Struttura Medico Competente dell'Azienda, al di fuori del normale orario di lavoro e comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dalla struttura di appartenenza, nei confronti dei dipendenti della Regione.

Il medico competente incaricato è personalmente responsabile della buona esecuzione dell'incarico e coadiuverà l'azione della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di tutela dei lavoratori secondo le indicazioni della normativa citata e in occasione delle visite ispettive che saranno svolte dai competenti organi di controllo.

Il Datore di Lavoro si impegna a consegnare al Medico Competente incaricato le cartelle sanitarie cartacee, qualora presenti, in plichi sigillati e sulla base di apposito verbale o in caso di cartelle dematerializzate, i supporti digitali.

Il Luogo di custodia delle stesse, le sedi di svolgimento delle visite mediche e tutti gli altri aspetti organizzativi delle attività da svolgere da parte del Medico Competente, saranno definiti tra le parti in fase di prima riunione.

### **Articolo 3 – Compensi**

La Regione, per le prestazioni eseguite direttamente dal medico competente, corrisponderà all'Azienda le seguenti tariffe:

- euro 60,00 per ogni visita medica, prevedendo l'effettuazione di almeno due visite/ora, presso

la sede della Struttura Medico Competente o presso le sedi della Regione di Trento e di Bolzano,

oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere le sedi della Provincia di Bolzano,

quantificate in euro 60,00 per ogni trasferta (andata e ritorno), che non necessitano di essere

documentate;

- euro 100,00 ad ora per tutte le altre prestazioni consulenziali comprendenti i sopralluoghi,

l'attività di formazione e informazione, le attività di supporto al datore di lavoro e il tempo viaggio;

- quelle previste dal vigente Tariffario delle prestazioni libero professionali ambulatoriali, per gli

accertamenti diagnostico strumentali eseguiti dal medico competente.

Gli ulteriori accertamenti prescritti dal medico competente e non eseguiti direttamente dal medesimo,

se richiesti all'Azienda, saranno soggetti alle seguenti tariffe:

- gli importi previsti dal vigente nomenclatore tariffario provinciale delle prestazioni specialistiche

ambulatoriali, incrementati del 10%, così come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n.

655/98, per gli accertamenti diagnostico – strumentali e di laboratorio;

- le tariffe annualmente previste dal vigente tariffario della libera professione ambulatoriale, per

le visite specialistiche.

#### **Articolo 4 – Pagamenti**

Ai fini della fatturazione delle attività svolte, il medico competente presenterà al Servizio Finanza

dell'Azienda, e al Segretario Generale della Regione per conoscenza, un riepilogo trimestrale nel

quale riporterà il numero delle visite mediche effettuate e degli accertamenti eseguiti, nonché il

numero delle ore svolte per tutte le attività di collaborazione, dettagliandone la tipologia, e

precisando la sede, la data e gli orari di inizio e termine di ciascuna attività.

Il compenso spettante all'Azienda sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, inviata

dal Servizio Finanza dell'Azienda, impiegando il codice univoco EAB3HE, salvo eventuale

contestazione della relazione del medico competente da parte della Regione; in tal caso il termine di

30 giorni comincia a decorrere dal momento in cui il medico competente provvederà a fornire i

necessari elementi chiarificatori, informando contestualmente anche il Servizio Finanza.

#### **Articolo 5 – Assicurazione**

In relazione alle attività espletate in attuazione del rapporto di cui alla presente convenzione, il medico competente provvede, mediante apposita e idonea polizza personale, alla copertura della propria responsabilità civile professionale per danni involontariamente causati a terzi.

Il medico competente, nell'espletamento fuori orario di servizio delle funzioni di medico competente di cui alla presente convenzione, non è assicurato Inail. Di conseguenza non risultano coperti dalla "polizza Inail" gli eventuali infortuni e le malattie professionali ricollegabili alle attività oggetto della convenzione.

Pertanto l'eventuale copertura assicurativa contro il rischio infortuni sarà a carico del medico competente in forma e modalità del tutto autonome, a proprie spese.

Il medico competente che, in applicazione della presente convenzione, utilizza il proprio mezzo di trasporto è consapevole che l'Azienda e la Regione sono sollevate da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del proprio mezzo.

Nell'effettuazione dei sopralluoghi di cui alla presente convenzione presso i soli Uffici centrali e dei Giudici di Pace nel territorio regionale, il medico competente sarà accompagnato dall'R.S.P.P. della Regione utilizzando l'autovettura di servizio della Regione.

#### **Articolo 6 – Informativa trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali forniti dalle parti per la gestione amministrativa della presente convenzione è effettuato per le finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso, nonché per l'adempimento di obbligazioni di legge, secondo quanto previsto nelle relative informative.

Per l'Azienda l'informativa è disponibile nel sito internet al seguente indirizzo:

<https://www.apss.tn.it/Documenti-e-dati/Normative/Informativa-privacy-fornitori>.

Per la Regione l'informativa è disponibile nel sito internet al seguente indirizzo:

<https://www.regione.taa.it/Privacy>

### **Articolo 7 – Trattamento dati personali**

Le parti riconoscono e convengono che per l'attività di sorveglianza sanitaria di cui alla presente convenzione l'Azienda è titolare del trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice sulla protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni (la "Normativa Privacy Applicabile"), nonché secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali contenute nel "Documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro" del maggio 2021.

L'Azienda, per l'attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti della Regione, si avvale del proprio medico competente individuato in premessa, in qualità di autorizzato del trattamento.

### **Art. 8 – Spese contrattuali**

Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione costituiscono operazioni esenti da I.V.A.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso mentre l'imposta di bollo gravante sul medesimo è a carico della Regione ed è anticipata dall'Azienda che la assolverà in modo virtuale.

La Regione dovrà provvedere al rimborso della somma anticipata dall'Azienda, pari ad euro 48,00 mediante sistema di pagamento pagoPa.

### **Articolo 9 – Durata**

La presente convenzione decorre dal 01.08.2022 al 31.07.2023. Alla scadenza potrà essere rinnovata mediante atto formale sottoscritto da entrambe le parti. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Nelle more dell'eventuale rinnovo valgono le condizioni del presente atto, salvi i necessari conguagli in caso di variazione del compenso.

Ciascuna delle parti contraenti può recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo pec.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

IL Direttore Generale

dott. Antonio Ferro

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Michael Mayr